COMUNE DI SAN ROCCO AL PORTO

Provincia di Lodi

ORIGINALE

ORDINANZA AREA UFFICIO TECNICO

Numero Registro Generale	Data
9	14/04/2025

OGGETTO:	PROVVEDIMENTI PER LA PREVENZIONE ED IL CONTROLLO DELLE MALATTIE TRASMESSE DA INSETTI VETTORI ED IN PARTICOLARE DALLA ZANZARA TIGRE (AEDES ALBOPICTUS).

CONSIDERATA la problematica sanitaria emergente determinata dalla possibile diffusione, anche sul territorio nazionale, di patologie connesse con la trasmissione attraverso vettori locali di casi di Chikungunya, Dengue, West Nile Disease (WND) ed altre arbovirosi e di Malattia da Virus Zika (MVZ);
VISTA la necessità di intervenire a tutela della salute e dell'igiene pubblica per prevenire e controllare malattie infettive trasmissibili all'uomo attraverso la puntura di insetti vettori, ed in particolare della zanzara tigre (Aedes albopictus);
VISTA l'Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sul documento recante "Piano Nazionale di prevenzione, sorveglianza e risposta alle Arbovirosi (PNA) 2020-2025";
DATO ATTO:

– che, a livello europeo, gli ultimi anni sono stati caratterizzati dal più alto numero di segnalazioni di casi di WND (West Nile Disease) e conseguentemente la Regione Lombardia, dove si sono riscontrati alcuni focolai di meningo-encefalite da West Nile Virus, ha rafforzato le misure preventive e la sorveglianza su uccelli, equidi e zanzare per la prevenzione e sorveglianza della WND;

– che la Lombardia, per quanto riguarda la sorveglianza entomologica, è considerata AREA B (ai sensi della Circolare del Ministero della Salute, con nota del 15 giugno 2011 prot. n. 14381 "Sorveglianza dei casi umani delle malattie trasmesse da vettori con particolare riferimento alla Chikungunya, Dengue e West Nile Disease - 2011") ovvero territorio in cui è presente il vettore e in cui si sono verificati casi di Chikungunya/Dengue, con la conseguente necessità di provvedere alla regolamentazione ed all'imposizione di prescrizioni idonee ad evitare l'eventuale insorgere del fenomeno;
VISTE:

– la circolare del Ministero della Salute "Circolare Piano Nazionale di sorveglianza e risposta alle arbovirosi trasmesse da zanzare (Aedes sp.) con particolare riferimento a virus Chikunguya, Dengue e virus Zika – 2016 del 16 giugno 2016" nonché la nota del 22/08/2016 nella quale il Ministero

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.
documento firmato digitalmente da MATTEO DELFINI e stampato il giorno 14/04/2025 da Vignola Chiara.
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

della Salute si rivolge ai Comuni italiani per sottolineare l'importanza della disinfestazione per la tutela della sanità pubblica;

– la circolare del Ministero della Salute del 05/04/2019, con la quale veiva trasmesso il "Piano nazionale integrato di prevenzione, sorveglianza e risposta ai virus West Nile e Usutu - 2019";

CONSIDERATO al riguardo che, fatti salvi gli interventi di competenza del Servizio sanitario pubblico relativi alla sorveglianza ed al controllo dei casi accertati o sospetti di febbre da virus Chikungunya, l'intervento principale per la prevenzione di questa malattia è la massima riduzione possibile della popolazione delle zanzare, e che pertanto è necessario rafforzare rapidamente la lotta alla zanzara tigre, agendo principalmente con la rimozione dei focolai larvali e con adeguati trattamenti larvicidi;
RITENUTO altresì che per contrastare il fenomeno della presenza di zanzara tigre, quando si manifestino casi sospetti od accertati di Chikungunya o in situazioni di infestazioni localizzate di particolare consistenza con associati rischi sanitari, il Comune provvederà ad effettuare direttamente trattamenti adulticidi, larvicidi e di rimozione dei focolai larvali, provvedendo se del caso con separate ed ulteriori ordinanze contingibili ed urgenti volte ad ingiungere l'effettuazione di detti trattamenti nei confronti di destinatari specificatamente individuati;
DATO ATTO CHE, questa Amministrazione Comunale, da oltre un decennio, attua un programma di interventi per il contenimento delle zanzare, mediante incarico a ditta specializzata e mediante la distribuzione gratuita alla cittadinanza di pastiglie larvicida;
ATTESA la mancanza di un'adeguata disciplina vigente che consenta di affrontare con mezzi tipici ed ordinari il fenomeno suddetto e considerata la necessità di disporre di misure straordinarie che si rivolgano alla generalità della popolazione presente sul territorio comunale, ai soggetti pubblici e privati, nonché in particolare alle imprese ed ai responsabili di aree particolarmente critiche ai fini della proliferazione del fenomeno, quali cantieri, aree dismesse, piazzali di deposito, parcheggi, altre attività produttive che possono dar luogo anche a piccole raccolte di acqua e conseguenti focolai di sviluppo larvale;
CONSIDERATO di stabilire l'efficacia temporale del presente provvedimento relativamente a decorrere dalla pubblicazione della presente sino al 31 ottobre 2025, comunque riservandosi di stabilire ulteriori determinazioni in presenza di scostamenti termici dalla norma, possibili in relazione ai cambiamenti meteoclimatici in atto;
CONSIDERATA la necessità di provvedere ad un'adeguata pubblicizzazione del presente provvedimento, mediante forme di comunicazione rivolta ai soggetti pubblici e privati, ai cittadini ed alla popolazione presenti sul territorio comunale;
VISTI:

- il Regolamento Locale d'Igiene;
- l'art. 344 del T.U. Leggi Sanitarie - R.D. 27/07/1934, n.1265;
- la legge 23 dicembre 1978, n. 833;
- la Legge 24 novembre 1981, n. 689 e successive modificazioni e integrazioni;
- il Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000;

ORDINA

Ai soggetti privati e pubblici, proprietari, responsabili o che comunque ne abbiano l'effettiva disponibilità degli immobili (privati cittadini, amministratori condominiali, società che gestiscono le aree commerciali, attività industriali ed artigianali, ecc.), di:
1. **evitare** l'abbandono definitivo o temporaneo negli spazi aperti, compresi terrazzi, balconi e lastrici solari, di contenitori di qualsiasi natura e dimensione nei quali possa raccogliersi acqua piovana ed evitare qualsiasi raccolta d'acqua stagnante anche temporanea;
2. **procedere**, ove si tratti di contenitori non abbandonati bensì sotto il controllo di chi ne ha la proprietà o l'uso effettivo, allo svuotamento dell'eventuale acqua in essi contenuta e alla loro

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.
documento firmato digitalmente da MATTEO DELFINI e stampato il giorno 14/04/2025 da Vignola Chiara.
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

sistemazione in modo da evitare accumuli idrici a seguito di pioggia; diversamente, procedere alla loro chiusura mediante rete zanzariera o coperchio a tenuta o allo svuotamento giornaliero, con divieto di immissione dell'acqua nei tombini; non si applicano tali prescrizioni alle ovitrappole inserite nel sistema regionale di monitoraggio dell'infestazione;
3. **trattare** l'acqua presente in tombini, griglie di scarico, pozzetti di raccolta delle acque meteoriche, presenti negli spazi di proprietà privata, ricorrendo a prodotti di sicura efficacia larvicida (ad es. le pastiglie fornite gratuitamente dal Comune). In alternativa, procedere alla chiusura degli stessi tombini, griglie di scarico, pozzetti di raccolta delle acque meteoriche con rete zanzariera che deve essere opportunamente mantenuta in condizioni di integrità;
4. **tenere sgombri** i cortili ed i terreni scoperti dei centri abitati da erbacce, sterpi, teli e rifiuti di ogni genere, in modo da evitare il ristagno delle acque meteoriche o di qualsiasi altra provenienza;
5. **eseguire** l'innaffiatura di orti e giardini in maniera diretta, tramite pompa o con contenitore da riempire di volta in volta svuotandolo completamente dopo l'uso, evitando inoltre raccolte di acqua in bidoni o altri contenitori;

DISPONE

La pubblicazione della presente Ordinanza all'Albo Pretorio Comunale e sui siti Web istituzionali.
Si dispone, altresì, che alla presente ordinanza debba essere data ampia diffusione.

AVVERTE

L'inosservanza delle disposizioni contenute nel provvedimento adottato comporta l'applicazione delle sanzioni eventualmente previste nei regolamenti comunali, tenendo conto che, in mancanza di una disciplina di riferimento, si dovrà invece ritenere applicabile l'art. 650 del codice penale (inosservanza di provvedimenti dell'Autorità), con conseguenze più gravose.

DISPONE

che all'esecuzione, alla vigilanza sull'osservanza delle disposizioni della presente ordinanza ed all'accertamento ed all'irrogazione delle sanzioni provvedano, per quanto di competenza, il corpo di polizia locale, nonché ogni altro agente od ufficiale di polizia giudiziaria a ciò abilitato dalle disposizioni vigenti.

DISPONE ALTRESI'

che in presenza di casi sospetti od accertati sostenuti da Arbovirosi trasmesse da zanzare, o di situazioni di infestazioni localizzate di particolare consistenza, con associati rischi sanitari, in particolare nelle aree circostanti siti sensibili quali scuole, strutture per anziani o simili, il Comune provvederà ad effettuare direttamente trattamenti adulticidi, larvicidi e di rimozione dei focolai larvali in aree pubbliche e private, provvedendo se del caso non separate ed ulteriori ordinanze contingibili ed urgenti volte ad ingiungere l'effettuazione dei detti trattamenti nei confronti di destinatari specificatamente individuati.

INFORMA

che ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge 07/08/1990, n. 241, si rende noto che contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso al T.A.R. , ai sensi del codice del processo amministrativo approvato con decreto legislativo 02/07/2010, n. 104, previa notifica a questa Amministrazione, entro 60 giorni dalla conoscenza dello stesso provvedimento, oppure il ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24/11/1971, n. 1199, entro 120 giorni dalla stessa data.

San Rocco al Porto, 14/04/2025

Il Sindaco
Delfini Matteo

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.
documento firmato digitalmente da MATTEO DELFINI e stampato il giorno 14/04/2025 da Vignola Chiara.
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.